



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 6 DEL 26-02-2025

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI E PEDONI IN MADIGNANO - VIA ORIOLO IL GIORNO MARTEDÌ 4 MARZO 2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **Cattaneo Marco**

VISTA la richiesta prot. 1109/2025 pervenuta dalla ditta VIVAIO PRIMAVERA per l'emissione di un provvedimento finalizzato a istituire modifiche temporanee alla viabilità in Via Oriolo per procedere al taglio di piante poste in fregio alla sede stradale al confine con il Comune di Castelleone;

DATO ATTO che i lavori sono previsti martedì 4 marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

DATO ATTO che i lavori comportano l'istituzione di un divieto di transito ai veicoli e pedoni;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Località: MADIGNANO - Via Oriolo

Periodo di validità: martedì 4 marzo 2025 dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Disposizioni: divieto di transito ai veicoli e pedoni

Prescrizioni ex articolo 21 del D.Lgs n. 285/92, Reg. D.P.R 16/12/92 n° 495 e Decreto 10/07/2002 alla ditta esecutrice dei lavori:

1. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata per l'apposizione della segnaletica prevista prima dell'inizio dei lavori;
2. Tutte le aree di cantiere, i depositi di materiale temporanei in strada, dovranno essere segnalate e recintate in modo da essere percepibili e precluse a persone e veicoli;
3. Gli operatori che intervengono in strada, nella zona dei lavori, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità ed essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti delle macchine operatrici.
4. Garantire la presenza fissa di movieri a terra per la movimentazione dei materiali, veicoli e carichi sospesi in tutte le fasi operative dei lavori. Inoltre, detti movieri dovranno garantire in totale sicurezza il transito veicolare e pedonale a senso unico alternato, quando necessario;
5. Tutta la segnaletica temporanea di cantiere diurna e luminosa notturna, di avvicinamento, posizione e fine prescrizione, dovrà essere percepibile, visibile e leggibile di giorno e di notte agli utenti della strada, conforme alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, oppure, adeguata di volta in volta secondo necessità di cantiere. Dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 21 del C.D.S ed articoli dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada;
6. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare un costante controllo dell'area cantiere e della segnaletica, verificandone il perfetto posizionamento, anche nei periodi di inattività.
7. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere dotata di idoneo sistema di antiribaltamento;
8. In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo come sopra individuato, ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere;
9. In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli operatori di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo Cattaneo Marco.

Atto comunicato a:

- Stazione Carabinieri di Crema
- Polizia Stradale Dist. Crema
- Ufficio Tecnico Comunale
- Comune di Castelleone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Marco Cattaneo

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cattaneo Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2025 al 13-03-2025.
Lì 26-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Francesco Rodolico

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Rodolico